



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 22 dicembre 2016 composta da

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dott. Giampiero PIZZICONI   | Presidente f.f. relatore    |
| Dott. Tiziano TESSARO       | Primo Referendario relatore |
| Dott.ssa Francesca DIMITA   | Primo Referendario relatore |
| Dott.ssa Daniela ALBERGHINI | Referendario                |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 6, d.l. 10 ottobre 2012, n.



174, come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. a), n. 2), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede la trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni - adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti - e sui controlli effettuati nell'anno.

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto C.4., veniva previsto l'esame della "relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni..";

VISTA la Deliberazione n. 17/SEZAUT/2016/INPR del 2 maggio 2016, con cui la Sezione delle Autonomie, ha approvato le Linee guida concernenti la relazione del Presidente della Regione per l'anno 2015;

VISTA la relazione annuale presentata dal Presidente della Regione Veneto sui sistemi dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2015, trasmessa a questa Sezione con nota prot. 264031 del 07.07.2016 (prot. C.d.c. n. 6987 del 07.07.2016);

VISTA l'ordinanza n. 60/2016 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;



UDITI i magistrati relatori, dott. Giampiero Pizziconi, dott. Tiziano Tessaro e dott.ssa Francesca Dimija;

RITENUTO di non procedere ad ulteriori adempimenti istruttori;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto prende atto delle risultanze sull'analisi della relazione annuale sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2015, presentata dal Presidente della Regione Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, contenute nell'allegata relazione;

DISPONE

Che copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione sia trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Regione Veneto, al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2016.

Il Magistrato relatore

Dott. Tiziano Tessaro



Il Presidente f.f., relatore

Dott. Giampiero Pizziconi



Il Magistrato relatore


Dott.ssa Francesca Dimija



Depositata in Segreteria il 15/02/2017

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese






# CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

## ANALISI SULLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NELL'ANNO 2015

*Redatta ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni  
dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213*

**Relatori: Giampiero Pizziconi, Tiziano Tessaro, Francesca Dimita**



**ADUNANZA DEL 22 DICEMBRE 2016**

# RELAZIONE ANNUALE ES. 2015 – PRESIDENTE REGIONE DEL VENETO

(Art. 1, comma 6, D.L. 174/2012)

---

Come noto, l'art.1, comma 6, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, ha posto in capo ai Presidenti delle Regioni l'onere di riferire annualmente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sull'andamento del sistema dei controlli interni e sulla verifica dei controlli effettuati nell'anno.

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal menzionato art. 1, la relazione intestata all'Organo di vertice della Regione si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte decisionali e programmatiche dell'Ente, in un'ottica di sana gestione finanziaria e di perseguimento del principio di buon andamento. Come per le precedenti edizioni, al fine di agevolare l'adempimento richiesto dalla legge, le Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie C.d.c. (con Deliberazione n. 17/SEZAUT/2016/INPR del 2 maggio 2016) si compongono di uno schema di relazione in forma di questionario a risposta sintetica (aperto, comunque, a un libero apporto da parte dei compilatori), mediante il quale è possibile registrare la presenza di eventuali criticità del sistema organizzativo regionale e stimolare l'adozione di misure correttive.

Quanto ai contenuti, il questionario si pone in sostanziale continuità con quello approvato lo scorso anno con deliberazione n. 7/2015/SEZAUT/INPR e, alla luce dell'avviata operatività del processo di armonizzazione degli enti territoriali, i quesiti sono tendenzialmente allineati – fermi restando ovviamente gli specifici contesti istituzionali – alle linee guida già elaborate per gli analoghi documenti riferiti ai Presidenti delle Province e dei Sindaci (deliberazione n. 6/SEZAUT/2016/INPR).

Inoltre, si evidenzia che lo schema della presente relazione, che segue la sequenza ordinata del questionario quanto a temi trattati, si articola in quattro distinte Sezioni, la prima delle quali assolve ad una funzione essenzialmente ricognitiva dei profili caratteristici, trattati in modo più diffuso dalle altre.



La prima Sezione **“Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni”** è diretta a registrare le tipologie di controllo interno e gli atti organizzativi, programmatici e strumentali, che ne sono a fondamento o a supporto.

La seconda Sezione **“Il sistema dei controlli interni”** tocca aspetti che attengono al concreto funzionamento dei controlli interni, in una dimensione dinamico operativa che rappresenta il naturale sviluppo delle questioni delineate nella prima Sezione con riferimento all’assetto dei controlli interni. A tal fine, l’articolazione ricognitiva contempla le seguenti tipologie: a) Controlli di regolarità amministrativa e contabile; b) Controlli di gestione; c) Valutazione del personale con incarico dirigenziale; d) Controllo strategico.

La terza Sezione **“Controllo sugli organismi partecipati”** è dedicata a monitorare i controlli in materia di esternalizzazione dei servizi in società e altri organismi partecipati, nonché l’impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti proprietari.

La quarta Sezione **“Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale”** è diretta, infine, ad evidenziare la presenza di eventuali criticità nell’assetto organizzativo e gestionale del Servizio sanitario regionale. Il peso assunto dalla spesa sanitaria nei bilanci regionali ed il rilevante impatto sociale del servizio erogato richiedono, infatti, uno specifico spazio di approfondimento, considerata anche la rilevanza della spesa sanitaria sul quadro della finanza pubblica nazionale.

Alla luce delle risultanze della documentazione pervenuta in Sezione in data 07 luglio 2016 (prot. C.d.c. n. 6987-07/07/2016-SC\_VEN-T97-A: **“Questionario Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2015”**), si è ritenuto di non procedere ad ulteriori adempimenti istruttori in considerazione del fatto che molti elementi emergenti dalle informazioni fornite dalla Regione sono state oggetto di analisi da parte della Sezione in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto 2015, a cui si rinvia (Deliberazione n. 360/2016/PARI).

Pertanto, nella relazione che segue saranno formulate osservazioni ed evidenziate eventuali criticità, emerse a seguito dell’analisi del documento, seguendo l’ordine dei quesiti che compongono il questionario (come da impostazione adottata dalla Sezione C.d.c. del Veneto anche nelle precedenti Deliberazioni, aventi ad oggetto la **“Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno”**).



## PUNTI QUESTIONARIO CON OSSERVAZIONI/CRITICITA'

### **SEZIONE I – QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.**

**Punto 1.3. La Regione, nel 2015, ha dato seguito alle osservazioni formulate sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?**

Con riferimento alle osservazioni formulate da questa Sezione regionale di controllo nella Deliberazione n. 67/2016/FRG del 27 gennaio 2016, avente ad oggetto "*Analisi sulla relazione del Presidente della Regione del Veneto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2014 (art. 1, comma 6, D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012)*", la Regione ha evidenziato quanto segue.

*"In relazione alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti al punto 2.1.3 della delibera n. 67/2016/FRG del 27 gennaio 2016, concernenti l'esecuzione di specifiche indagini sulla corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, sono state adottate misure di adeguamento, in particolare per quanto riguarda le operazioni effettuate dai dirigenti competenti in sede di riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2015. In primo luogo si è provveduto ad un adeguamento del sistema informativo contabile per consentire ai soggetti responsabili di motivare in maniera idonea le operazioni di eliminazione/mantenimento/reimputazione dei residui, fornendo apposite indicazioni in merito. Inoltre, preventivamente all'assunzione da parte dei soggetti responsabili degli atti di approvazione delle risultanze del riaccertamento di propria competenza e alla registrazione delle stesse in contabilità, la Sezione Ragioneria ha effettuato delle verifiche sulle operazioni di riaccertamento. Visto il cospicuo numero di residui coinvolti nel Riaccertamento Ordinario, le verifiche sono state condotte su un campione di operazioni, estratto anche con criterio casuale, sia in relazione alla variabile "residui" sia in relazione alla variabile "tipologia di residuo".*



Relativamente al punto 2.1.4 della citata deliberazione n. 67/2016/FRG, concernente la vigilanza su agenti contabili e funzionari delegati, si rinvia al riscontro al punto 2.1.3 del presente questionario.

Per quanto riguarda le osservazioni al punto 2.1.5 della richiamata deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, n. 67/2016/FRG, riguardante il controllo di regolarità contabile e la sua estensione a tutti gli atti che hanno rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, si rappresenta che a seguito della delibera 558/2015/PARI, è stato avviato dalla Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi un articolato processo di armonizzazione del conto patrimoniale regionale ai nuovi principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 che ha permesso di superare buona parte delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti. In particolare, per determinare la corretta valorizzazione e rilevazione contabile dei cespiti di proprietà regionale, è stata data applicazione ai criteri di valutazione di cui all'allegato 4/3 (sub 9.3) del D.Lgs. n. 118/2011, indicando per ciascun immobile, il prezzo di acquisto originario ovvero, in sua mancanza, il valore catastale calcolato sulla base dei coefficienti indicati dal legislatore; nella proposta di conto patrimoniale, presentata all'Area Bilancio, è stata altresì formulata una proposta di ammortamento dei fabbricati regionali (eccezione fatta per i beni tutelati ex D.Lgs n. 42/2004) sulla base dei medesimi criteri sopra indicati. Si rileva che tale processo, che necessariamente coinvolge una mole di dati significativa, è proseguita nel corso dell'anno solare 2016.

In relazione alla richiesta della Corte dei Conti di implementare l'elenco dei beni immobili regionali, con l'indicazione dello stato di consistenza dei beni, si evidenzia che tale informazione è presente nella nuova proposta di conto patrimoniale con riferimento a tutti i fabbricati, dando applicazione ai criteri indicati dall' IVS (International Standard Valuation).

Con riferimento alla richiesta di indicare gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sui fabbricati è stato avviato un complesso processo di ricerca volto a recuperare i dati contabili richiesti potenzialmente atti ad aumentare la capitalizzazione del cespite di riferimento.

Relativamente all'omessa indicazione di poste contabili patrimoniali con riferimento agli strumenti derivati stipulati nel 2006, si osserva che questi ultimi sono esclusivamente strumenti derivati di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi relativi a prestiti sottostanti. Tali prestiti vengono regolarmente iscritti nel conto del patrimonio per il valore capitale del debito residuo. Gli oneri finanziari connessi a questi prestiti non vengono registrati nel conto del patrimonio ma vengono, bensì, registrati tra le spese correnti d'esercizio come uscita per interessi passivi. Poiché i contratti derivati in parola generano esclusivamente dei flussi finanziari che tipicamente si muovono in controtendenza rispetto agli oneri finanziari di base dei prestiti sottostanti coperti dai derivati medesimi, i flussi generati dai derivati di copertura vengono correttamente registrati, a loro volta, come oneri finanziari e, pertanto, non patrimonializzati.



*Passando a considerare la valorizzazione delle poste patrimoniali finanziarie delle partecipazioni societarie, si fa presente che, come primo recepimento delle indicazioni fornite in detto settore già con deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti n. 558 del 2015, la Struttura regionale competente in materia di partecipazioni societarie, al fine di attivarsi prontamente in adempimento ai rilievi della Corte, con riferimento alla redazione del Rendiconto della Regione per l'anno 2015, ha proceduto, ad inviare alla Sezione Ragioneria l'elenco delle partecipazioni regionali detenute al 31/12/2015 indicando la relativa quota di capitale sociale posseduta unitamente al valore della frazione di Patrimonio netto della partecipata desumibile dall'ultimo bilancio approvato, dato aggiornato a giugno 2016 con i bilanci societari disponibili al 31/12/2015.*

*Per quanto riguarda le osservazioni collegate al Controllo sugli Organismi Partecipati a seguito della modifica normativa apportata alla L.R. 54/2012 dalla L.R. n. 14/2016, la nuova struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale prevede che la funzione di "governance" delle società partecipate sia assicurata in maniera organica e coordinata dalla struttura di vertice dell'amministrazione; istituendo, inoltre, in ciascuna Area, una specifica struttura organizzativa con funzioni di "Razionalizzazione degli enti strumentali e delle società partecipate di area".*

*Per quanto riguarda le altre osservazioni collegate delle Società partecipate, oltre a quanto già indicato in ordine al processo di riorganizzazione in corso, dove viene data specifica rilevanza anche dal punto organizzativo, alla governance e al controllo delle Società partecipate dalla Regione, si richiama quanto già riscontrato dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie in sede di Parifica del Rendiconto 2015 della Regione del Veneto e al riscontro al quesito 3.2 del presente questionario.*

*Infine, per quanto riguarda le osservazioni relative ai controlli sulla gestione del Servizio Sanitario Regionale, nel corso dell'anno si è provveduto ad impostare un progetto in merito allo sviluppo del Sistema di Internal Audit regionale, la cui attività non sarà solamente circoscritta a favorire e verificare lo stato di avanzamento ed il mantenimento del sistema di controllo interno, ma avrà anche un ruolo di regia tra le diverse funzioni "periferiche" coordinandole, vagliando i singoli piani di audit, ed effettuando il monitoraggio sull'operato attraverso puntuali attività di verifica e test per valutare l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli. Contestualmente a questo, sono state sviluppate le seguenti linee di attività: 1) analisi, studio e standardizzazione delle procedure a più alto rischio; 2) prosecuzione della formazione del personale, con particolare riferimento ai referenti della Funzione di Controllo Interno e su metodi e tecniche di auditing."*

Preso atto di quanto dichiarato, si evidenzia tuttavia che la Regione del Veneto non ha dato seguito a tutte le osservazioni formulate con la citata Deliberazione n. 67/2016/FRG sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni dalla Sezione regionale di controllo della

Corte dei conti. Ciò è rilevabile anche dai riscontri ed analisi effettuate dalla Sezione in sede dell'attività di parifica es. 2015. Infatti sia nella requisitoria del Procuratore Regionale (rappresentante il Pubblico ministero presso la Corte dei conti, nel giudizio di regolarità del rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2015) che nella stessa Relazione di accompagnamento alla Decisione di Parificazione del Rendiconto regionale es. 2015 permangono, relativamente alle questioni evidenziate dalla Regione e sopra richiamate per esteso, le criticità già rilevate nella citata deliberazione n. 67/2016/FRG riferite all'esercizio finanziario 2014. Peraltro, dette problematiche sono state oggetto di approfondita analisi nella citata relazione di accompagnamento (ai contenuti della quale si rinvia). In particolare si evidenzia che anche per l'esercizio 2015, come per l'esercizio precedente, non risulta parificato il Conto del Patrimonio della Regione del Veneto.

**Punto 1.4 La Regione ha adottato il bilancio consolidato con aziende, organismi strumentali od altre società da essa controllate e partecipate?**

La risposta della Regione, sul punto, è negativa: in essa si precisa che il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 per le Regioni non in sperimentazione prevede l'obbligo di adottare il bilancio consolidato a partire dall'esercizio 2017 e che, attualmente, ai sensi dell'art. 53 c. 4 della L.R. 39/2001, i bilanci delle società partecipate sono allegati al rendiconto con estratti di sintesi. Inoltre la Regione ha evidenziato che *“In considerazione delle difficoltà rilevate nell'implementazione delle innovazioni introdotte dalle disposizioni in materia di armonizzazione dell'ordinamento contabile regionale, nell'ambito della nuova organizzazione delle strutture della Giunta Regionale è stata prevista una specifica Unità Organizzativa dedicata a sviluppare i Processi innovativi di bilancio”*.

Si fa presente che il citato comma 4, dell'art. 53 testualmente recita: *“Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.”*

Il successivo art. 55, rubricato *“Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali”* stabilisce, al comma 1, lett. a), che il bilancio di previsione annuale e relativo assestamento nonché il rendiconto generale dei suddetti organismi debbano essere redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione e, qualora ciò non fosse possibile, adottando specifici documenti di raccordo.



E ancora, al comma 2, del medesimo articolo *“Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale”*.

Tuttavia, la Regione, nonostante il chiaro disposto normativo sopra richiamato e quanto previsto dall'art. 56, comma 6, dello Statuto regionale (approvato con Legge regionale statutaria n. 1/2012) - a mente del quale *“La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione”* - non ha evidenziato la possibilità di poter elaborare, allo stato, un consolidato dei conti regionali.

Si evidenzia, inoltre, che al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015 non sono allegati per la totalità delle società partecipate le risultanze dell'anno 2015 (si veda, sul punto, il contenuto dell'allegato H volume 1° del Rendiconto generale dell'esercizio 2015 – pag. 469).

**Punti 1.5-1.6-1.7. Adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.**

La Regione, in merito al quesito inerente all'attivazione di forme di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dal D.Lgs. 33/2013 come successivamente modificato e integrato, ha risposto in maniera affermativa. Nel dettaglio ha evidenziato che *“La Sezione Comunicazione e Informazione, in accordo con il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione Corruzione ha proseguito, nel corso dell'esercizio considerato, la sua attività di monitoraggio e controllo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza. Sono stati, in particolare, realizzati gli applicativi per la gestione degli articoli 23, 26 e 27, 35 e 37. I referenti delle strutture regionali sono stati formati e ad essi è stata fornita adeguata assistenza.”*. Inoltre, si rileva come la Regione affermi che non sono pervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche con riferimento agli atti e provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26 del medesimo decreto legislativo.

Preso atto di quanto dichiarato, si segnala tuttavia che alla data del 28/11/2016, sul sito internet della Regione nella Sezione *“Amministrazione trasparente • Controlli e rilievi sull'amministrazione”* non si rinviene la Deliberazione n. 360/2016/PARI del 26 ottobre 2016 di questa Sezione, in merito al giudizio di Parificazione sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2015.



*[Handwritten signature]*  
*m.*

## SEZIONE II – IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

### PUNTO 2.1 CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

**Punto 2.1.3. E' prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati?**

La risposta della Regione è affermativa. L'ente sul punto ha specificato, richiamando quanto rappresentato dalla Sezione Ragioneria, che: *“Nei confronti del Tesoriere regionale la Sezione Ragioneria effettua annualmente la conciliazione dei valori attraverso il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori cauzionali, ai sensi dell'articolo 52 comma 2 della L.R. n. 39/2001. Durante l'esercizio vengono effettuate conciliazioni periodiche in corrispondenza delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei Revisori dei conti. Nei confronti dei titolari di Ordinativi di Accreditamento la Sezione Ragioneria effettua la verifica contabile a consuntivo sulla base dei rendiconti presentati dagli agenti contabili interni alla chiusura dell'apertura di credito/fondo economale”.*

La Sezione Risorse Finanziarie e Tributi, invece, ha competenza sui seguenti Agenti contabili:

- Equitalia S.p.A. per la riscossione coattiva a mezzo ruoli;
- Agenzie pratiche auto (APA) e tabaccai convenzionati per la tassa automobilistica.

Nel dettaglio la Regione nella relazione-questionario ha precisato che: *“Relativamente alla riscossione coattiva svolta a mezzo Equitalia S.p.A., si è proseguito con i controlli sulle attività dalla medesima svolte nell'esecuzione dei ruoli emessi dalla Regione richiedendo sia alla holding che alle tre aziende territoriali (Equitalia Nord - Centro e Sud) la fornitura di tutti i dati relativi alla "vita" di ogni ruolo reso esecutivo secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti con propria Delibera del 04.03.2014 "Linee guida per la relazione dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2013". Per quanto riguarda le Agenzie pratiche automobilistiche e i tabaccai convenzionati con la Regione per la riscossione della sola tassa automobilistica, tenuto conto delle modalità di riscossione, totalmente informatizzate e registrate nel data base nazionale (SCATA) con incassi parimenti informatizzati e gestiti a mezzo RID settimanali, e del numero molto elevato dei soggetti riscossori (circa 2.500 tra tabaccherie e agenzie) si è proseguito nel controllo mensile degli annullamenti dei bolli*



riscossi per le eventuali segnalazioni delle ipotesi di reato alle Procure della Repubblica e, per la parte contabile, alla Procura regionale della Corte dei Conti.”

Si rileva che dalla risposta fornita su tale punto del questionario, sia nel caso dei soggetti riscossori della tassa automobilistica che nel caso di Equitalia, non è prevista alcuna dettagliata attività di rendicontazione.

**Punto 2.1.4. Il controllo di regolarità contabile si caratterizza per essere un controllo esteso a tutti gli atti che abbiano rilevanza finanziaria e/o patrimoniale?**

La risposta della Regione è affermativa. Nel dettaglio emerge che la Sezione Ragioneria effettua la verifica di regolarità contabile ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" che specificamente dispone al comma 2: *"Alla struttura regionale preposta alla ragioneria spetta il controllo di regolarità contabile, nonché il riscontro degli adempimenti e dei termini stabiliti nel presente titolo."* In particolare, la predetta legge regionale prevede le seguenti tipologie di controlli contabili:

- verifica di regolarità contabile preventiva sulle registrazioni in contabilità finanziaria di accertamenti (art. 38), impegni (artt. 42 e 43), liquidazioni (art. 44), pagamenti (artt. 46 e 47), e relative modifiche;
- verifica contabile sui rendiconti resi dai funzionari delegati e dagli economisti ai sensi degli artt. 49 e 50 della predetta legge regionale 39/2001.

Infine, nel questionario viene evidenziato che *"Fino alla completa adozione della contabilità economico-patrimoniale con conseguente modifica della legge regionale di contabilità, gli atti a contenuto patrimoniale sono oggetto di verifica contabile preventiva da parte della Sezione Ragioneria qualora dispongano registrazioni in contabilità finanziaria e limitatamente alle stesse. Con DGR. n. 322 del 24 marzo 2016 la Giunta regionale ha disposto la realizzazione della Macro fase 1 di cui all'allegato A alla DGR. n. 650/2014 che comprende l'avvio della contabilità economico-patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato."*

**Punto 2.1.6. Sulla base degli esiti del controllo di regolarità amministrativo-contabile quali misure, anche di carattere normativo, sono state adottate dalla Regione?**

Il Presidente della Regione ha specificato che con riferimento ai controlli preventivi amministrativi e contabili, eventuali irregolarità riscontrate determinano la ~~non adozione~~



dell'atto e/o la sua mancata registrazione contabile, con relativa restituzione degli atti alla struttura regionale proponente, per apportare le modifiche/integrazioni necessarie a superare i rilievi segnalati. Inoltre per quanto riguarda i controlli realizzati nella Gestione dei Fondi Comunitari, le misure sono stabilite nei rapporti di "Audit" e non riguardano misure di carattere normativo ma solo amministrative e contabili. In tale contesto, le misure adottate dall'Autorità di gestione, in caso vengano riscontrate irregolarità dall'Autorità di "Audit", possono riguardare adempimenti di adeguamento delle procedure gestionali riscontrate inadeguate oppure la revoca o il ritiro dei contributi assegnati ai beneficiari. Sul punto, si rinvia alle considerazioni svolte nella relazione di accompagnamento alla deliberazione n. 360/2016/PARI adottata in sede di decisione di Parifica del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2015 ed alla stessa (parte relativa alla gestione dei fondi comunitari).

**Punto 2.1.7. Nel caso di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, gli stessi sono scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento?**

La risposta della Regione è affermativa. Nel dettaglio, dalla risposta emerge che: *"Il controllo successivo di regolarità contabile, effettuato dalla Sezione Ragioneria ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 29 novembre 2001, n. 39 (Ordinativi di pagamento), viene effettuato su tutte le proposte di liquidazione di spesa provenienti dalle strutture regionali competenti per materia, prima dell'emissione del relativo Ordinativo di pagamento. Lo svolgimento dell'attività di audit sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali viene effettuata a campione. Tale campione viene estratto sull'universo delle operazioni con spesa certificata alla Commissione Europea nell'anno precedente a quello in cui si effettua il controllo, utilizzando diversi metodi di campionamento ammessi dalla Commissione Europea (vedi documento COCOF 08-0021-03) e riportati nel manuale delle procedure di audit e nella strategia di audit adottati dalla Autorità di Audit. Il metodo utilizzato per l'estrazione del campione di operazioni da controllare nel 2015 è stato il metodo "campione casuale semplice con stratificazioni" per il POR FESR 2007-2013 e il metodo "campione casuale semplice" per il POR FSE 2007-2013."*

Da quanto sopra evidenziato dalla Regione sembrerebbe, quindi, che il controllo successivo di regolarità contabile venga svolto solo nell'ambito dei programmi comunitari e nell'attività dei funzionari delegati.

A tal proposito, sarebbe opportuno prevedere che un analogo controllo sia svolto anche riguardo agli interventi di spesa finanziati da risorse statali/regionali.

The image shows an official circular stamp of the Corte dei Conti, Sezione Ragioneria. The stamp contains the text "CORTE DEI CONTI" at the top and "SEZIONE RAGIONERIA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Inoltre, al fine di approfondire la scelta degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, si ritiene che le tecniche di campionamento utilizzate debbano rivestire un carattere il più oggettivo possibile: circostanza quest'ultima, che sembra connotare il campionamento degli atti relativi al controllo dei Fondi provenienti dall'Unione Europea, di cui al punto successivo, sia pure con alcune particolarità.

**Punto 2.1.9. Con riferimento alle singole tipologie di atti emessi, quanti sono percentualmente gli atti per i quali, al termine del controllo, non è stata riscontrata la regolarità amministrativa o contabile?**

Si evidenzia che dalla risposta fornita dalla Regione per quanto riguarda la gestione ed il controllo dei Fondi provenienti dall'Unione Europea non emerge la possibilità di ricorrere ad una specifica misurazione degli atti ritenuti irregolari venendo rilevata la sola quantificazione percentuale dell'irregolarità. Quantificazione che viene determinata con riferimento alla spesa controllata per ciascun programma operativo attraverso il c.d. tasso di errore (percentuale spesa irregolare su spesa controllata) e il tasso di errore proiettato (percentuale determinata attraverso l'applicazione di una formula statistica che estende la spesa irregolare rilevata sulla spesa campionata all'intera popolazione del campione).

**Punto 2.1.11. La Regione ha esercitato il controllo di regolarità contabile e amministrativa nei confronti di enti o gestioni autonome regionali?**

Si segnala che la Regione ha risposto negativamente a tale quesito. Nel dettaglio, viene specificato che il controllo indicato in tale punto del questionario è esercitato nelle forme previste dall'art. 3 della L.R. 53/93<sup>1</sup>. Inoltre, viene evidenziato che *“La Regione del Veneto effettua il controllo di*

<sup>1</sup> Di seguito si riporta l'art. 3 della L.R. n. 53 del 18 dicembre 1993 (Forme di controllo).

1. Relativamente agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale i seguenti atti:

a) sotto il profilo della legittimità e del merito:

- 1) gli statuti;
- 2) i piani e i programmi pluriennali di attività;
- 3) gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;
- 4) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- 5) i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le piante organiche;
- 6) l'acquisto e l'alienazione di immobili, a meno che l'attività non rientri nella funzione istituzionale dell'ente;
- 7) la partecipazione a enti e società;
- 8) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di 5 anni;
- 9) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio dei Consorzi di bonifica;
- 10) (omissis)



regolarità contabile ed amministrativa nei confronti degli enti regionali tramite le strutture interne agli enti stessi: direttore, responsabili dei servizi e organo di revisione contabile, al quale le singole leggi istitutive demandano specifiche funzioni in materia.” Preso atto di quanto dichiarato, dalla risposta emergerebbe comunque che la Regione non ha esercitato direttamente nessun controllo di regolarità contabile e amministrativa nei confronti di enti o gestioni autonome regionali.

**Punto 2.1.12. Nell’ordinamento regionale esistono forme di garanzia in caso di revoca ingiustificata dell’incarico di Responsabile del servizio finanziario della Regione?**

Si rileva che dalla risposta emerge che nell’ordinamento regionale non esistono forme di garanzia in caso di revoca ingiustificata dell’incarico di Responsabile del servizio finanziario della Regione. Nel dettaglio il Presidente della Regione specifica che *“Le garanzie sono sostanzialmente quelle previste dalla normativa nazionale così come disciplinato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai CCN area della dirigenza.”*


**PUNTO 2.2. CONTROLLI DI GESTIONE**

**Punto 2.2.1. La Regione ha adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti?**

La Regione ha risposto negativamente a tale quesito specificando che *“La contabilità analitica non è prevista.”* Si rileva comunque che la Regione non ha specificato gli altri sistemi attualmente adottati dalla stessa per la verifica dei risultati conseguiti.

**Punto 2.2.4. Sono stati individuati indicatori di risultato per verificarne lo stato di attuazione?**

- b) sotto il profilo della legittimità:
- 1) la nomina degli organi;
  - 2) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nonché le assunzioni a qualsiasi titolo di personale;
  - 3) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario superiore a 100 milioni;
  - 4) le convenzioni con istituti di credito;
  - 5) le attività di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.
2. Dal controllo degli atti di cui alla lettera b) del comma 1, sono esclusi i consorzi di bonifica.
  3. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1, diventano esecutivi dalla loro adozione.
  4. La Giunta regionale esercita altresì il controllo sugli organi degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
  5. A decorrere dal primo biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a variare l'importo di cui al n. 3 della lettera b) del comma 1 secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.



Handwritten signature or initials.

Sul punto, la Regione specifica che *“Gli obiettivi di performance organizzativa e individuali sono chiaramente individuati e misurabili e per ognuno viene individuato un misuratore specifico e i Valori minimo e massimo (target) all’interno dei quali deve essere collocato il risultato finale per poter essere considerato come parzialmente/totalmente raggiunto.”* A tal riguardo si rileva che nella Relazione non si specificano *“gli indicatori di risultato”* adottati per verificare la performance organizzativa ed individuale per ogni singolo obiettivo prefissato.

**Punto 2.2.11. La quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza è frutto di analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno?**

Si segnala che la Regione ha risposto negativamente a tale quesito, specificando che *“la progressiva riduzione, soprattutto nell’ultimo triennio, delle risorse a disposizione della Regione non consente margini d’intervento in tema di allocazione delle risorse.”*

**PUNTO 2.3. VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON INCARICO DIRIGENZIALE**

**Punto 2.3.2. A quali esercizi si riferiscono le valutazioni espresse nel 2015 dall’organismo di valutazione?**

La Regione ha specificato che le valutazioni espresse nel 2015 dall’organismo di valutazione si riferiscono all’esercizio 2014.

**SEZIONE III – CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI.**

In ordine al controllo sugli organismi partecipati per quanto non di seguito rilevato, si rinvia a quanto già dettagliatamente evidenziato nella relazione di accompagnamento alla Deliberazione n. 360/2016/PARI resa in sede di giudizio di Parificazione sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio 2015.

Passando alle risposte fornite relative alla presente Sezione del questionario, di seguito si evidenziano i seguenti punti critici.

Nel dettaglio, si riportano in particolare le risposte fornite dalla Regione del Veneto relativamente ai punti 3.1 – 3.2 – 3.3. in quanto le domande negli stessi contenute sono tese a far emergere (o meglio dovrebbero far emergere) l’effettivo grado del controllo svolto dalla Regione sugli organismi partecipati.



**Punto 3.1. “La Regione si è dotata di una struttura dedicata specificatamente al controllo sugli Organismi partecipati?”**

*“Con riferimento alla vigilanza sulle Società partecipate, sull'Associazione Informest e sulla Fondazione Ca' Vendramin.*

➤ ***La collocazione nell'organigramma della Regione.***

*La collocazione nell'organigramma della Regione è stata definita con DGR n. 2611 del 30/12/2013 che ha previsto nell'Area della Segreteria Generale della Programmazione la Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie con compiti di gestione, controllo e valutazione delle partecipazioni regionali nelle società di capitale.*

➤ ***Il numero di personale mediamente impiegato nella struttura.***

*Il personale impiegato nella struttura è di 4 unità a tempo pieno più 1 unità part time.*

➤ ***Il numero di report periodici effettuati dalla struttura.***

*I report periodici predisposti sono 25.*

***Con riferimento alla vigilanza e controllo degli Enti Strumentali, Agenzie ed Aziende Regionali, il procedimento di controllo è definito dalla L.R. 53/93 per gli Enti assoggettati alla stessa e da specifiche disposizioni contenute nelle leggi istitutive per gli Enti non rientranti nella L.R. 53/93.***

***Per quanto riguarda gli enti strumentali e la loro partecipazione a società, si richiamano le disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera a) punto 7 della L.R. 53/1993 (Controllo di legittimità e merito degli enti strumentali assoggettati a tale normativa) e si richiamano, inoltre, le disposizioni previste dalla L.R. 24/2014 in materia di dismissioni e riordino delle società partecipate dagli enti strumentali e i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale:***

*– DGR n. 1937/2013, avente ad oggetto "legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. Ricognizione delle partecipazioni degli Enti strumentali regionali in società, organismi, centri e/o aziende pilota rientranti nel bilancio consolidato degli stessi. Individuazione dei principi generali di riduzione e riordino di tali partecipazioni".*

*– DGR n. 407/2014, avente ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. Ricognizione delle partecipazioni degli Enti strumentali regionali in società, organismi, centri e/o aziende pilota rientranti nel bilancio consolidato degli stessi. Presa d'atto del Piano operativo di Veneto Agricoltura".*



- DGR 900/2014, avente ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali delle Regione del Veneto. DGR n. 1937 del 28.10.2013. Ricognizione delle partecipazioni degli Enti strumentali regionali in società, organismi, centri e/o aziende pilota rientranti nel bilancio consolidato degli stessi. Approvazione piani operativi di riordino e dismissione".

- DGR 1439/2015, avente ad oggetto, "Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da Enti regionali". Attività di ricognizione dei piani di riordino e dismissione di alcune partecipazioni societarie detenute dagli Enti regionali".

- DGR 19/INF/2016, avente ad oggetto, "DGR n. 1439 del 29.10.2015. Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da Enti regionali". Quadro ricognitivo complessivo alla data del 31 marzo 2016".

➤ **La collocazione nell'organigramma della Regione.**

In base alla DGR 2611 del 30/12/2013, le funzioni sopra richiamate, sono assegnate al Dipartimento EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti - Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi in relazione alla L.R. n. 53/93.

➤ **Il numero di personale mediamente impiegato nella struttura.**

Il numero di personale mediamente impiegato nella struttura è pari a 1,5 unità. La stessa percentuale di personale è impiegata altresì anche negli altri Dipartimenti che esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sui rispettivi enti di afferenza, con l'eccezione del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro che impiega n. 2 unità di personale, per un totale complessivo di 10 Unità.

➤ **Il numero di report periodici effettuati dalla struttura.**

Ai sensi della DGR. n. 1439/2015 il Dipartimento EE.LL. è incaricato di effettuare un monitoraggio annuale, analogamente alle altre Strutture Dipartimentali cui afferiscono gli enti regionali aventi partecipazioni societarie, da presentare alla Giunta regionale."

**Punto 3.2. "Illustrare i contenuti del controllo svolto sulle società partecipate non market".**

"L'attività di controllo svolta sulle società regionali riguarda l'attività di supporto e vigilanza ai compiti istituzionali degli organi regionali preposti alla gestione (Giunta), all'attività di indirizzo e controllo (Consiglio) delle partecipazioni societarie detenute. Sotto il profilo della funzione di indirizzo, la Regione del Veneto interviene nella determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche attraverso un'attività volta annualmente, in primis, a verificare la coerenza della partecipazione con i fini istituzionali della Regione Veneto, sia in fase di costituzione/acquisto delle quote azionarie, sia il



*mantenimento di detti requisiti nel corso della vita societaria. Inoltre, sempre con cadenza almeno annuale viene verificata la coerenza degli obiettivi societari con la programmazione regionale, attraverso un procedimento di rendicontazione delle attività e degli obiettivi societari. Le informazioni acquisite dalle società con riferimento a obiettivi e risultati e alle altre valutazioni di efficacia, efficienza, economicità e qualità sono compendiate in un atto adottato dalla Giunta e inviato al Consiglio Regionale quale strumento di rendicontazione sul sistema delle partecipate regionali anche al fine di ricevere eventuali indirizzi dal suddetto organo da fornire alle aziende partecipate. Questo procedimento rappresenta, quindi, anche uno strumento di revisione ciclico degli indirizzi forniti alle partecipate. Per quanto invece attiene la funzione di presidio degli equilibri economico-finanziari delle società partecipate l'attività degli uffici regionali si estrinseca sia in chiave previsionale sia a consuntivo, monitorando la sostenibilità degli equilibri economico-finanziari attuali e prospettici delle società partecipate, affinché gli stessi non pregiudichino il valore della quota posseduta. A tale fine, vengono emanate e verificate direttive volte, da un lato al contenimento dei costi, dall'altro ad adeguare e verificare la "compliance" societaria alle normative e alle disposizioni nazionali e regionali applicabili alle società. In questo modo, le società sono state indotte ad adottare propri regolamenti per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, per l'assunzione di personale e per l'affidamento di incarichi esterni. Si è ritenuto così, pur nel rispetto delle diverse prerogative e ruoli, privilegiare l'attività di orientamento preventivo ad un corretto funzionamento degli organi, indirizzando le società alla costruzione di un sistema di controlli (collegio sindacale, società di revisione, OIV, responsabili AC e trasparenza) e di adozione di regolamenti interni di matrice pubblicistica, senza tuttavia rinunciare alla messa in atto da parte delle Strutture regionali committenti e responsabili di settore di quelle attività di valutazione ex-ante e di verifica ex-post sulla convenienza e la corretta esecuzione degli incarichi/interventi affidati, recentemente documentata alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto, nell'ambito del procedimento istruttorio per la parifica del Rendiconto 2015. I principali controlli svolti sulle società partecipate "non market", pertanto, che impegnano in maniera coordinata le strutture regionali che si occupano della gestione delle partecipazioni e quelle affidatarie, sono:*

- *condivisione obiettivi societari annuali e pluriennali, nonché valutazione dei risultati raggiunti (L.R. 5/2001; L.R. 39/2001);*
- *valutazione di efficacia, efficienza, economicità e qualità in relazione ai contratti di servizio stipulati dalle società regionali con l'ente Regione (L.R. 22/2007; L.R. 39/2013);*
- *analisi dei bilanci societari;*



- *verifica del rispetto direttive regionali in materia di contenimento dei costi di varia natura, tra cui personale, consulenze, pubblicità, organi sociali, sponsorizzazioni, auto di servizio (DGR n. 2101/2014);*
- *verifica del rispetto delle direttive regionali in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali dirette e indirette (DGR n. 447/2015);*
- *monitoraggio sul corretto funzionamento degli organi societari, promuovendo laddove necessario, eventuali azioni di responsabilità;*
- *verifica dell'implementazione del sito aziendale sull'amministrazione trasparente (L.R. 39/2013; D.Lgs. 33/2013);*
- *verifica adozione e aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001."*

**Punto 3.3. "Illustrare i contenuti del controllo analogo svolto sulle società a partecipazione pubblica totalitarie affidatarie dirette di un servizio regionale".**

*"Il controllo analogo si ottiene mediante l'attuazione delle norme previste negli statuti delle società in house, i quali prevedono particolari ed ulteriori obblighi di comunicazione (relazioni semestrali sull'andamento dell'attività e l'aderenza al business plan) all'Amministrazione regionale, di approvazione preventiva da parte dell'assemblea di un business plan / budget annuali di previsione, nonché, per particolari atti, di autorizzazione preventiva rilasciata dai soci all'organo amministrativo e di gestione. Infatti i maggiori poteri assegnati all'assemblea dagli statuti rispetto a quelli riconosciuti a tale organo in via ordinaria dal codice civile, consentono al socio Regione di incidere con maggiore efficacia e pregnanza sull'attività societaria."*

Alla luce di quanto emerso dalle risposte fornite ai quesiti sopra riportati (punti 3.1, 3.2 e 3.3) si è riscontrato come la Regione fornisca una mera elencazione, seppur dettagliata, di attività desunte dalle norme regionali e statali. Pertanto, sembrerebbe mancare una chiara descrizione del quadro generale consolidato in merito alla "governance" ed al "sistema di controllo" adottato in riferimento a tutti gli enti ed organismi partecipati regionali. Per maggiori approfondimenti sul punto, si rinvia alla relazione di accompagnamento alla citata Deliberazione n. 360/2016/PARI.

In ordine poi, alla "conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. J), D.Lgs. n. 118/2011" (punto 3.8 del questionario), la Regione dichiara che "La modalità non è operativa", senza fornire chiarimenti e motivazioni.

Inoltre, in ordine alle domande del punto 3.9 con la quale si chiede se "Sono stati definiti gli obiettivi gestionali a cui deve tendere ciascun organismo partecipato, secondo standard qualitativi e quantitativi predeterminati?" ed alla successiva 3.10 relativa alla richiesta se "Sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli



adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi attesi di cui al quesito precedente?”, nella relazione annuale es. 2015 del Presidente della Regione, viene evidenziato come sono stati definiti gli obiettivi gestionali a cui deve tendere ciascun organismo partecipato, secondo standard qualitativi e quantitativi predeterminati. Nelle medesime risposte viene illustrato come siano previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi attesi (di cui alla domanda del citato punto 3.9) e gli effetti prodotti, determinati dalle attività poste in essere nel corso del 2015 nella *governance* delle società partecipate.

Pur prendendo atto di quanto dichiarato, si evidenzia tuttavia che la Regione non ha fornito specifici dettagli riguardo: i report informativi periodici; gli obiettivi gestionali; il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi attesi.

**Punto 3.11. “Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse.”**

Nel dettaglio, nella risposta al punto 3.11, viene specificato che “con riferimento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette, i risultati conseguiti al 31/12/2015 rispetto al piano approvato con DGR n. 447/2015 sono:

***per le partecipazioni dirette, considerato che gli obiettivi prefissati erano i seguenti:***


- n. 4 da dismettere;*
- n. 5 da mantenere realizzando percorsi di razionalizzazione;*
- n. 6 da mantenere.*

***Al 31/12/2015 la situazione risulta essere la seguente:***

- n. 1 dismessa;*
- n. 4 procedure di liquidazione/recesso da società avviate;*
- n. 4 da mantenere realizzando percorsi di razionalizzazione, di cui n. 3 già avviati;*
- n. 6 da mantenere.*

***Per quanto riguarda le società a partecipazione indiretta l'obiettivo della DGR n. 447/2015 era quello di portarle da 69 a n. 29, così come di seguito dettagliato: n. 27 da dismettere;***

- n. 6 concludere la fase di liquidazione;*
- n. 7 concludere la procedura fallimentare;*
- n. 29 da mantenere.*



**Al 31/12/2015 la situazione risulta essere la seguente:**

- n. 3 dismesse;
- n. 22 da dismettere;
- n. 13 da concludere la fase di liquidazione;
- n. 7 da concludere la procedura fallimentare;
- n. 24 da mantenere.


Con riferimento alla coerenza degli obiettivi e delle attività delle Società con partecipazione rilevante rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, il quadro illustrato con DGR n. 1/CR del 2016 dimostra, sostanzialmente, la coerenza degli stessi e un'elevata percentuale di raggiungimento dei medesimi.

La governance delle società si basa su un sistema di monitoraggio delle società che prevede, sin dal 2010 (DGR n. 180/2010 in attuazione art. 5 LR 22/2007), l'individuazione di un sistema di indicatori di efficacia, efficienza, economicità e qualità correlati alle convenzioni/contratti di servizio con le società partecipate.

Un dato significativo è rappresentato dal saldo positivo della gestione del portafoglio partecipativo regionale, il quale dimostra che, grazie alle dismissioni effettuate o avviate e alle politiche di contenimento dei costi aziendali e di funzionamento, la maggior parte delle società ancora detenute sono ritornate all'equilibrio economico e, pertanto, la sommatoria complessiva dei risultati economici conseguiti nel 2015 (anche se ancora non definitiva) fa riscontrare la migliore performance dal 2008, con un valore che si attesta a oltre € 52 milioni.

Con riferimento ai costi del personale, la Regione, è impegnata da anni, in politiche di contenimento dei costi, sia in ragione di autonome norme o direttive (LR n. 39/2013; DGR n. 2101/2014), sia a seguito di norme nazionali. E' stato, a tal fine, previsto un meccanismo di autorizzazione alle nuove assunzioni.”

Per quanto riguarda la evidenziata risposta al punto 3.11, nella quale vengono illustrati i principali effetti prodotti dalle attività poste in essere dalla Regione nel corso del 2015 nella governance delle società partecipate, emerge come nella stessa si fa riferimento unicamente agli “indicatori di efficacia, efficienza, economicità e qualità correlati alle convenzioni/contratti di servizio con le società partecipate” ed i “costi del personale ed il meccanismo di autorizzazione alle nuove assunzioni”, senza nessuna specificazione o approfondimento in merito. Infine, si evidenzia che nell'ambito della relazione dell'organo di revisione della Regione sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015, il Collegio con riferimento all'adempimento di cui all'art.11, comma 6, lett. j, del D.Lgs. n. 118/2011, invita l'Ente a completare quanto prima le



procedure informative e organizzative necessarie affinché possa essere effettuata nel pieno rispetto dei termini, la verifica delle rispettive posizioni di debito-credito con i propri organismi partecipati. Inoltre, il medesimo Collegio sottolinea l'importanza che riveste tale adempimento sia ai fini del rispetto della norma, sia ai fini delle successive operazioni di elisioni delle posizioni reciproche per la corretta rappresentazione del bilancio consolidato (obbligo che decorre con riferimento all'esercizio 2016). Si sottolinea pertanto che dalla risposta fornita dal Presidente della Regione del Veneto, con riferimento all'adempimento di cui all'art.11, comma 6, lett. j, del D.Lgs. n. 118/2011, le procedure informative ed organizzative risulterebbero ancora incomplete, in quanto dalle stesse non sembra trarsi l'allineamento alle richieste formulate dal Collegio dei revisori della Regione (anche al fine della corretta rappresentazione del bilancio consolidato).

#### **SEZIONE IV – CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.**

**Punto 4.5. La Regione effettua un monitoraggio sistematico dei rilievi dei collegi sindacali degli enti sanitari e delle azioni correttive intraprese dagli enti stessi?**

La Regione ha risposto in maniera positiva, specificando che effettua un monitoraggio continuo dei verbali dei Collegi Sindacali individuando le questioni in sospeso o in attesa di ulteriori chiarimenti che, protraendosi nel tempo, richiedono un intervento regionale; a tale riguardo vengono stesi dei Report annuali e specifici per il Bilancio d'esercizio e Bilancio preventivo.

Il Presidente della Regione ha inoltre evidenziato che gli esiti dei monitoraggi effettuati hanno comportato un'assunzione d'impegno da parte della Regione ad effettuare un monitoraggio sull'adozione di atti in materia contrattuale, sulla gestione delle procedure contabili e delle procedure per l'approvvigionamento di beni e servizi nonché in relazione all'organizzazione di incontri infra-annuali (semestrali) tra Referenti regionali e i Presidenti dei Collegi Sindacali.

**Punto 4.7. La Regione monitora le attività libero professionali svolte presso gli enti del servizio sanitario al fine di verificare il corretto equilibrio dei volumi e dei tempi di attesa rispetto**



**all'attività istituzionale, nonché la copertura dei costi, diretti ed indiretti, con i ricavi (art. 1, L. n. 120/2007)?**

Nella risposta viene espressamente affermato che la Regione non procede al monitoraggio sulle attività libero professionali svolte presso gli enti del SSR al fine di verificare che i ricavi coprano integralmente i costi, diretti ed indiretti, così come prescritto dall'art. 1 della L. 120/2007. Nel dettaglio il Presidente della Regione specifica che *“La Regione non svolge un monitoraggio con riferimento alla copertura integrale dei costi. La Legge 120, art. 1, comma 4, lettera c), stabilisce che le Aziende Sanitarie definiscano, previo accordo in sede di contrattazione aziendale, tariffe libero professionali a carico del cittadino idonee ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti correlati alla gestione dell'attività libero professionale intramuraria, con ciò mettendo in capo alle Aziende l'onere di assicurare e verificare la copertura integrale dei costi. Il compito di monitoraggio per la Regione non è previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 che definiva puntualmente i compiti della Regione in materia di attività libero professionali.”* A tal riguardo si evidenzia che la Sezione CDC del Veneto sul medesimo punto, in riferimento alla Relazione annuale del Presidente Regione es. 2014, nell'ambito della Deliberazione n. 67/2016/FRG aveva già rilevato che *“se è vero che la Legge 120/2007 (art. 1, comma 4) affida alle aziende ospedaliere la gestione diretta, con integrale responsabilità propria, dell'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio e la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende stesse, è anche vero che la Regione è individuata dal legislatore come garante di tale sistema, motivo per il quale sarebbe auspicabile quanto meno un monitoraggio sull'effettivo rispetto della disposizione normativa”*. Detta considerazione, allo stato, appare ancora attuale.

Si evidenzia, altresì, come nella risposta emerga che la Regione stia completando il monitoraggio sui regolamenti aziendali e sulle relazioni annuali degli Organismi Paritetici di Verifica aziendali ai quali spetta il controllo del corretto equilibrio tra attività istituzionale e libero professionale e che gli esiti di tali verifiche saranno sottoposti alla Commissione Paritetica regionale per eventuali determinazioni conseguenti. Sul punto, questa Sezione si riserva di valutare nei futuri controlli lo stato di attuazione di detto monitoraggio.

**Punto 4.9. La Regione programma ed effettua controlli sistematici sulla qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate (art. 8-octies, co. 1, d.lgs. n. 502/92)?**




In merito ai controlli sulla qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate ai sensi dell'art. 8 *octies*, comma 1, del D.Lgs. n. 502/92, dalla relazione risulta che la Regione programma ed effettua dei controlli sistematici. Si evidenzia tuttavia che nel corso dell'anno 2015, attraverso il Centro Regionale Controlli, sono state controllate il 13,97% (pari a n. 16.607<sup>2</sup> su un totale di n. 118.834) delle cartelle cliniche relative a ricoveri erogati dalle strutture private accreditate, di cui n. 180, pari a 1,08% delle prestazioni relative ai ricoveri controllati, sono risultate erogate in condizioni di inappropriatezza. Sul punto deve evidenziarsi che il dato percentuale relativo alle prestazioni erogate in condizioni di inappropriatezza, pur se in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, sembrerebbe critico tanto più che risulta riferito ad un campione percentuale di cartelle monitorate decisamente esiguo. Detta criticità dunque, peraltro già rilevata nel referto approvato con la citata deliberazione n. 67/2016/FRG, permane anche relativamente all'esercizio 2015.



<sup>2</sup> Si specifica che le n. 16.607 cartelle cliniche controllate sono costituite da:

- n. 13.086 pari a 11,01% della produzione, selezionate come campione casuale secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 79 comma 1 *septies* legge 133 del 6.08.2008;
- n. 3.521 pari a 3,08% della produzione delle prestazioni di ricovero, estratte tra quelle ad alto rischio di inappropriatezza come individuate dalle Regioni ai sensi del DM del 10.12.2009.





## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione via pec*

CORTE DEI CONTI



0001191-16/02/2017-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente della Regione del Veneto  
Luca Zaia  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Al Presidente del Consiglio regionale  
del Veneto  
Roberto Ciambetti  
[protocollo@consiglioveneto.legalmail.it](mailto:protocollo@consiglioveneto.legalmail.it)

Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti  
della Regione del Veneto  
Andrea Martin  
[revisoriregioneveneto@consiglioveneto.legalmail.it](mailto:revisoriregioneveneto@consiglioveneto.legalmail.it)

**Oggetto: trasmissione delibera n. 74/2017/FRG del 22 dicembre 2016.**

**Analisi sulla Relazione del Presidente della Regione del Veneto per l'anno 2015 sulla regolarità della gestione nonché sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, D.L. 174/2012).**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 74/2017/FRG, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 22 dicembre 2016, unitamente all'allegata relazione.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria  
dott.ssa Raffaella Brandolese

